

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.**

## **Art. 1**

### **OGGETTO DELL'INCARICO**

L'incarico ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo relativo alle polizze del Comune di Bibbiena. In modo particolare sono richieste le seguenti prestazioni:

- identificazione, analisi e valutazione delle situazioni di rischio relative all'attività dell'Ente, con individuazione e segnalazione di eventuali coperture assicurative mancanti ed impostazione di apposito programma, nonché aggiornamento e/o modifica dei contratti assicurativi in corso ai fini di conservare e/o migliorare nel tempo la loro efficacia e convenienza sia sotto il profilo della copertura dei rischi sia sotto il profilo economico;
- elaborazione di un piano assicurativo ottimale, completo, organico e razionale, tenuto conto del mercato assicurativo e del budget assicurativo annuale dell'Ente;
- revisione degli attuali capitolati tecnici con la stesura di una bozza tipo di polizza per ogni ramo di rischio, comprensiva delle condizioni particolari aggiuntive e con l'attribuzione dei corretti massimali della stima dei valori nonché della quantificazione di massima della spesa complessiva occorrente, finalizzata all'ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi a carico del Comune;
- predisposizione dei capitolati speciali di appalto per l'affidamento delle coperture assicurative, opportunamente aggiornati all'evoluzione legislativa e di mercato, ed assistenza in fase di esperimento della gara oltre che nella successiva fase di contrattualizzazione, qualora richiesto dalla Stazione appaltante;
- Assistenza continuativa nella gestione dei sinistri attivi e passivi nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative), fatta salva la piena facoltà dell'Ente di accettare o meno le liquidazioni dei sinistri che verranno proposte, con valutazione trimestrale dell'andamento dei sinistri in cui è stato coinvolto l'Ente mediante la produzione di rapporti indicanti dati numerici (n. sinistri ammontare liquidazioni) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato sinistri aperti);
- gestione dei contratti assicurativi con controllo sulla emissione delle polizze, sulle appendici, sulle scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativa-contabile;
- assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione dei sinistri del Comune occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie assicuratrici degli indennizzi dovuti, nonché la trasmissione del rapporto periodico sull'andamento dei sinistri e sulle riserve;
- verifica sulla corretta applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie;
- consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo;
- costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione in materia assicurativa;
- creazione di una banca dati informatica contenenti i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dall'Amministrazione Comunale;
- messa a disposizione di un servizio telematico che agevoli l'Amministrazione nel monitoraggio sullo stato dei sinistri, relativamente a tutte le polizze in essere, in ordine alle varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi (a titolo esemplificativo: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, quest'ultima con indicazione dell'ammontare di eventuale franchigia corrisposta);
- elaborazione di un rapporto annuale sulla congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere e sull'attività svolta dal Broker nell'arco temporale di riferimento, contenente indicazioni, suggerimenti, proposte volte a migliorare e salvaguardare la copertura assicurativa dell'Ente;
- predisposizione di rapporti e analisi dettagliate sui sinistri dai quali emergano fattori di criticità/frequenza che consentano di individuare adeguati e specifici programmi di intervento.

**Art. 2**  
**DURATA DELL'INCARICO**

L'incarico oggetto del presente capitolato avrà la durata fissa ed invariabile di anni tre decorrenti dalla data del provvedimento di aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 57 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, è escluso il tacito rinnovo e quindi non sarà necessario l'invio di disdetta alla data di scadenza.

**Art. 3**  
**CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Il servizio di brokeraggio non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione nella forma di provvigione calcolata sui premi dei contratti che sono o verranno stipulati dal Comune di Bibbiena con l'assistenza del Broker.

L'aggiudicatario non potrà esigere dalle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quanto offerto in sede di gara.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra le varie compagnie interessate agli appalti relativi alle coperture assicurative dell'Ente, l'importo delle provvigioni, ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Nessun compenso è dovuto nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere all'aggiudicazione del contratto di assicurazione o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione.

Il Broker nel caso in cui venga anticipatamente sciolto il contratto, secondo le modalità contenute nel presente capitolato, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quelle in cui interviene lo scioglimento medesimo.

**Art. 4**  
**SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE DI BIBBIENA**

Le polizze assicurative del Comune di Bibbiena, attualmente in corso, con scadenza 30/06/2010 sono le seguenti (importi al netto degli oneri fiscali):

➤ Polizza RCT/RCO	premio 34.200,00
➤ Polizza infortuni amministratori	premio 540,00
➤ Polizza Incendio	premio 2.822,00
➤ Polizza furto	premio 1.050,00
➤ Polizza KASCO	premio 1.200,00
➤ Polizza tutela giudiziaria	premio 2.480,00
➤ Polizza RCA libro matricola	premio 14.793,10

In aggiunta a quanto sopra sono da prevedersi nel conteggio complessivo dei premi assicurativi ulteriori € 9.000,00 necessari per la futura stipula di una polizza per la responsabilità civile e patrimoniale dei propri dipendenti titolari di posizione organizzativa ivi compreso il patrocinio legale salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, come espressamente previsto dall'art. 43 CCNL dei dipendenti del comparto Regioni e Autonomie Locali del 14.09.2000.

**Art. 5**  
**PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dall'Ente al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tal scopo quest'ultimo deve trasmettere al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno trenta giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza. Il versamento del premio nelle disponibilità del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

**Art. 6**  
**SUBAPPALTO**

E' assolutamente vietato all'aggiudicatario cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del servizio. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

**Art. 7**  
**OBBLIGHI DEL BROKER**

Il Broker nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- a svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, all'avviso di gara ed all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- seguire quanto proposto con il piano di lavoro presentato in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente, assicurando inoltre adeguata assistenza da parte di personale idoneo, dietro semplice richiesta degli uffici competenti;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione obbligandosi a depositare presso l'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- garantire il rispetto degli scopi dell'Ente assicurando la tutela degli interessi dello stesso;
- relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Ente;
- ad avvisare tempestivamente l'Ente dei rinnovi e dei premi in scadenza, al fine di evitare scoperture assicurative, oltre che ad avvisare tempestivamente delle eventuali prescrizioni per tutti i sinistri che si verificheranno, in modo da consentire all'Ente di interromperle.

Sono a carico del Broker:

- Tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;

**Art. 8**  
**MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

L'Amministrazione Comunale autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie Assicuratrici. L'Ente trasferisce al Broker tutta la documentazione a propria disposizione inerente i contratti di assicurazione in essere. L'Ente inoltre si impegna a:

- versare al Broker i premi inerenti i contratti assicurativi entro i termini previsti dalle polizze. Il Broker, contestualmente ai versamenti dei premi, si impegna a rilasciare all'Ente le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici, debitamente quietanziate;
- segnalare al Broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle Compagnie Assicuratrici;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo espletamento degli obblighi riguardanti l'incarico.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado di impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione.

I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal dirigente dell'Ente.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta dei contraenti, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione e di ogni altro

documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come tutte le altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

#### **Art. 9**

#### **REFERENTE DEL BROKER**

Entro la data di inizio del servizio il Broker dovrà designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente a cui fare riferimento per ogni necessità o problematica inerente il servizio, che non potrà essere cambiato, salvo giustificato impedimento debitamente motivato dal Broker.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, anche recandosi tempestivamente presso la sede del Comune si richiesta del Responsabile del Servizio assicurazioni ove questi ne ravvisi la necessità, per affrontare le problematiche afferenti l'oggetto dell'incarico. Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numeri di telefono, fax indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

#### **Art. 10**

#### **RESPONSABILITA' DEL BROKER**

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare od integrare agli organi comunali competenti. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di avere esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o dei funzionari preposti al servizio. Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione Comunale che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa. L'Amministrazione Comunale avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori od omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio. Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa per negligenza ed errori professionali come previsto dal D.Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, avente massimale non inferiore a quello stabilito dall'ISVAP e più precisamente di €1.500.000,00 della quale dovrà fornire copia all'Ente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico. Il Broker risponde altresì dei danni causati durante il periodo di validità dell'incarico anche dopo la scadenza dello stesso qualora questi non siano imputabili a negligenze o mancanze di altre parti.

#### **Art. 11**

#### **RISOLUZIONE E RECESSO**

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verificano gravi inadempimenti o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del Broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o nell'offerta di seguito indicati:

- per grave inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed insufficiente;
- per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o anche di atti riorganizzativi dei servizi dell'Ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;

- in ogni altra ipotesi in cui il Comune di Bibbiena ritenga che non sussistano più i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del contratto;
- in caso di accertate inadempienze o gravi negligenze della società aggiudicataria in materia di obblighi previdenziali, assicurativi, contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento e altre procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;
- in caso di cancellazione dell'aggiudicatario dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione previsto dal D.Lgs. n. 209/2005;
- qualora il Broker ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione per responsabilità civile.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, ove possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale il broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio entro un termine di giorni 15 dal ricevimento. In caso di risoluzione per inadempimento verrà escussa la cauzione definitiva la quale verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni, escutendo per gli stessi anche l'Assicurazione di Responsabilità Civile per errori e negligenze professionali secondo quanto stabilito dall'ISVAP. In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, l'aggiudicatario dovrà assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo Broker. E' in facoltà dell'Ente recedere unilateralmente ai sensi dell'art. 1373 del codice civile. Al verificarsi di eventi o inadempienze che saranno ritenute particolarmente gravi, senza assegnazione dei termini come previsti al capoverso precedente.

## **Art. 12 CAUZIONE**

l'aggiudicatario dovrà presentare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una cauzione definitiva dell'importo di € \_\_\_\_\_, a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto. Tale fideiussione dovrà prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché una operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'Ente appaltante. In caso di ATI la cauzione prestata mediante polizza fidejussoria, se non sottoscritta da tutti i soggetti componenti l'ATI, dovrà quantomeno essere intestata a tutti i componenti l'ATI medesima (mandataria, mandante/i), anche se può essere sottoscritta soltanto dalla mandataria. La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore. Ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, il Broker è obbligato ad reintegrare l'importo originario della somma garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere all'appaltatore ed il Comune ha la facoltà di recedere dal contratto, con le conseguenze previste per i casi di recesso dal presente capitolato.

#### **Art. 13**

##### **AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamento dal presente capitolato.

#### **Art. 14**

##### **SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese relative alla registrazione del contratto sono a carico della società aggiudicataria. Ai fini fiscali, il valore del presente incarico sarà determinato in base ai compensi risultanti dall'offerta economica e calcolati sull'ammontare delle polizze in essere.

#### **Art. 15**

##### **FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato sarà competente il Foro di Arezzo.

#### **Art. 16**

##### **NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D. Lgs. n. 209/2005, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.